

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini
previsti da disposizioni
legislative"

Sintesi degli emendamenti
approvati dalla Commissione

Ed. provvisoria

gennaio 2014
n. 99



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1214**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini
previsti da disposizioni
legislative"

Sintesi degli emendamenti
approvati dalla Commissione

Ed. provvisoria

gennaio 2014
n. 99

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi disponibili al momento della redazione, sovente nella loro formulazione originaria, tenuto conto della circostanza per cui assai ridotto è risultato l'intervallo disponibile tra l'esito dei lavori di Commissione e l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Si è tenuto ovviamente conto - con la massima attenzione possibile nel contesto - delle riformulazioni.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è il fascicolo degli emendamenti predisposti per l'esame dell'Assemblea dell'A.S. 1214, al quale si rinvia.

Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1, comma 3 <i>(Proroga delle assegnazioni del personale non dirigente presso MIBACT e INPS)</i>	<i>11</i>
Articolo 1, comma 4 <i>(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)</i>	<i>11</i>
Articolo 1, comma 6 <i>(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>11</i>
Articolo 1, comma 7 <i>(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>12</i>
Articolo 1, commi 11 e 12 <i>(Ufficiali della Guardia di finanza).....</i>	<i>12</i>
Articolo 1, comma 13 <i>(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI)</i>	<i>12</i>
Articolo 1, comma 14 <i>(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali)</i>	<i>13</i>
Articolo 1, comma 14-bis <i>(Incarichi dirigenziali presso l'AIFA)</i>	<i>13</i>
Articolo 2, comma 2 <i>(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)</i>	<i>13</i>
Articolo 2, comma 2-bis <i>(Proroga della disciplina emergenziale e della gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo).....</i>	<i>14</i>
Articolo 2-bis <i>(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)</i>	<i>14</i>
Articolo 3, comma 1-bis <i>(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).....</i>	<i>15</i>
Articolo 4, comma 1 <i>(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni)</i>	<i>16</i>
Articolo 4, comma 4 <i>(Servizi taxi e di noleggio con conducente).....</i>	<i>16</i>
Articolo 4, comma 4-bis <i>(Appalti pubblici - Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)</i>	<i>17</i>

Articolo 4, comma 7 <i>(Funivie)</i>	17
Articolo 4, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater <i>(Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera)</i>	17
Articolo 4, comma 8-bis <i>(Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)</i>	18
Articolo 4-bis <i>(Fonti rinnovabili in edilizia)</i>	19
Articolo 5 <i>(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)</i>	19
Articolo 6, comma 2 e comma 6-bis <i>(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</i>	20
Articolo 7 <i>(Proroga di termini in materia di salute)</i>	20
Articolo 8 <i>(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)</i>	21
Articolo 9, comma 1 <i>(Proroga attività di consulenza in materia di investimento)</i>	22
Articolo 9, comma 6-bis <i>(Disposizioni concernenti le sigarette elettroniche)</i>	22
Articolo 9, comma 15-bis <i>(Appalti pubblici - Banca dati nazionale dei contratti pubblici)</i>	23
Articolo 9, comma 15-bis <i>(Proroga in materia di imposta di consumo sulle sigarette elettroniche)</i>	23
Articolo 9, comma 15-bis <i>(Pagamenti elettronici)</i>	24
Articolo 10 <i>(Proroga di termini in materia ambientale)</i>	24
Articolo 11 <i>(Proroga di termini in materia di turismo)</i>	25

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 3

(Proroga delle assegnazioni del personale non dirigente presso MIBACT e INPS)

L'emendamento 1.9 (testo 2) - approvato nel corso dell'esame in sede referente - modifica il comma 3 dando la facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale non solo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma anche - in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero - del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS.

Articolo 1, comma 4

(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni - a tempo indeterminato - di personale, per alcune amministrazioni (in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012).

La proroga opera sull'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Nello stesso contesto, **e con identici emendamenti 1.13 (testo 2) e 1.14 (testo 2) la Commissione ha proposto** che l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari presso l'Agenzia delle entrate, sia prorogata non più fino al 31 dicembre 2013, ma al 30 giugno 2015.

Articolo 1, comma 6

(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 6** prevede che la trasmissione da parte delle amministrazioni interessate dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, valga come rispetto del termine per la sua adozione. Per l'effettiva adozione, il termine è posticipato al 28 febbraio 2014.

Inoltre prevede che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero.

E prevede che per i ministeri che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, il termine (che era previsto al 31 dicembre 2013) per la prosecuzione degli incarichi - "scaduti" - sia prorogato al medesimo 28 febbraio 2014.

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento 1.400, il quale prescrive che i nuovi assetti organizzativi (ferme

restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture) non debbano comportare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. sulla *spending review*) all'articolo 2 (il quale dispose un ridimensionamento degli assetti organizzativi, mediante la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche di alcune pubbliche amministrazioni).

Articolo 1, comma 7

(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

La Commissione, con gli identici emendamenti 1.20 e 1.21, ha proposto la soppressione del comma 7, che prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Articolo 1, commi 11 e 12

(Ufficiali della Guardia di finanza)

I **commi 11 e 12** concernono gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare incidono su previsioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che ne disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento) relative alla determinazione delle *aliquote di valutazione* nonché delle *promozioni*, nel periodo transitorio - mantenendo anche per il 2016 le une e le altre alla determinazione del Comandante Generale.

La Commissione - con l'emendamento 1.28 - propone la proroga fino al 2018 e non più solo al 2016 di tutte le previsioni del **comma 11**. Inoltre, propone di modificare la nota [5] della tabella 1 allegata al citato decreto, concernente i periodi minimi di comando richiesti per il grado di capitano, previsti a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di maggiore per l'anno - non più 2015 ma - 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi i requisiti di comando previsti da una precedente tabella (M allegata alla legge n. 1137 del 1955).

Articolo 1, comma 13

(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI)

Il **comma 13** proroga - *rectius differisce, come corregge la proposta 1.coord.1 approvata in Commissione* - al 1° gennaio 2015 per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, le disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi, dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Prevede un limite di spesa (di 2 milioni di euro), alla quale provvede il CONI.

Articolo 1, comma 14

(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali)

Il **comma in esame** proroga - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.

Con l'**emendamento 1.500** si propone di specificare che le suddette procedure debbano comunque essere indette entro il 30 giugno 2014.

Articolo 1, comma 14-bis

(Incarichi dirigenziali presso l'AIFA)

L'**emendamento 1.300, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone, con l'introduzione del **comma 14-bis**, di consentire un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga proposta concerne una deroga che, nella normativa vigente, è già possibile fino al 31 ottobre 2014. La deroga è, in ogni caso, sottoposta alla condizione della "mancanza di professionalità interne".

Articolo 2, comma 2

(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)

Il **comma 2** - tramite novella all'art. 9 del d.l. 83 del 2012 - proroga di un anno la cessazione, finora fissata al 31 dicembre 2013, dell'ufficio del commissario *ad acta* previsto dall'art. 86 della Legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Analoga proroga riceve il potere del commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni. La conseguente disposizione di copertura finanziaria viene a sua volta adeguata alle nuove decorrenze, includendo l'anno 2014.

Un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente (em. 2.4) incide sugli effetti della novella, e dunque sulla proroga, disponendone la cessazione al 1° maggio 2014, salvo che le Commissioni parlamentari, prima di questa data, si esprimano favorevolmente sul rendiconto dell'attività svolta che il commissario *ad acta* deve presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 2, comma 2-bis

(Proroga della disciplina emergenziale e della gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo)

Il **comma 2-bis dell'articolo 2, proposto in sede referente (emendamento 2.5, testo 2)** modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, spostando al 30 giugno 2014 il termine, già prorogato, che attualmente fissa al 31 dicembre 2013 la durata della disciplina emergenziale e della gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani, in particolare disponendo che continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010 limitatamente agli interventi citati nella norma. Il comma 1 *bis* in esame stabilisce, inoltre, che agli oneri derivanti si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.

Articolo 2-bis

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

Nel corso dell'esame in commissione è stato approvato l'**emendamento 2.0.100** che, introducendo un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, interviene sul comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014). Il citato comma 290 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. La finalità della misura risiede nella necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria. L'emendamento 2.0.100 modifica il predetto comma 290 prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2015 i termini già prorogati al 31 dicembre 2014. Viene così prevista la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni in materia dell'ordinamento giudiziario¹), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai

¹ Si rammenta in particolare che il decreto legislativo n. 51 del 1998, ha tra l'altro introdotto nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-*bis* e seguenti, e gli articoli 71 e seguenti del regio decreto n. 12 del 1941). La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-*ter*, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-*quinquies* e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12). La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale, ha la predetta durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina

sensi dell'articolo 7² della legge n. 374 del 1991). Tale proroga opera a far data dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) e, infine, dal citato comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Correlativamente l'articolo in esame modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 - introdotte dal ricordato decreto legislativo n. 51 - in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d'urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2013 dal già richiamato articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 e, infine, al 31 dicembre 2014 dal citato comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 3, comma 1-bis

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

Il comma - **conseguente all'approvazione in sede referente dell'emendamento 3.8 (testo 2)** - modifica il termine (previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011) a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, indi ulteriormente differito al 31 dicembre 2013, è così ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.

La disposizione fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

² L'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 4820, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il citato articolo 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011, con l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il codice dei contatti pubblici), ha introdotto l'obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- nell'ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 aveva, quindi, specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine è stato successivamente prorogato di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, dall'articolo 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011; indi al 31 dicembre 2013, dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 43 del 2013.

La centrale di committenza è definita dall'articolo 3, comma 34, del codice dei contratti quale "un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori". La relativa disciplina è recata dall'articolo 33 del codice, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

Articolo 4, comma 1

(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni)

Il comma 1 *proroga* al 31 dicembre 2014 e non oltre, secondo una clausola rafforzativa non presente nel testo previgente, il termine di validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e di rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine sarà emanato un decreto ministeriale per la regolamentazione delle predette attività. Non è più vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle predette attività. **L'emendamento 4.1 (testo 2) proposto dalla Commissione**, anticipa la proroga al 30 giugno 2014.

Articolo 4, comma 4

(Servizi taxi e di noleggio con conducente)

L'emendamento 4.3, proposto dalla Commissione, sopprime il comma 4 che proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

Articolo 4, comma 4-bis

(Appalti pubblici - Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

L'emendamento 4.6 (testo 2), proposto dalla Commissione, reca disposizioni sulla verifica della qualificazione dell'impresa esecutrice di lavori pubblici, mediante l'attestato SOA. È prorogata, dal 31 dicembre 2013, al 30 giugno 2014, la maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente. La verifica è disciplinata dall'articolo 77, comma 6, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) in base al quale la predetta verifica di congruità è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese sono presenti nell'emendamento 9.72 proposto dalla Commissione, nonché nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 151/2013, in corso di conversione presso il Senato (atto n. 1515).

Articolo 4, comma 7

(Funivie)

Il comma 7 aumenta di ulteriori sei mesi il periodo di proroga, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, per gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento. **Gli identici emendamenti 4.21 (testo 2) e 4.22 (testo 2) proposti dalla Commissione**, fissano la proroga in dodici mesi e introducono la possibilità di autorizzazione di impianti "inattivi", a condizione che l'inattività risalga a non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

Articolo 4, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater

(Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera)

Gli identici emendamenti 4.48 (testo 3) e 4.49 (testo 3) proposti dalla Commissione, introducono tre nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, all'articolo 4, differendo, dal 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, il termine per procedere all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo

delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera (articolo 26, comma 1, del decreto-legge 207/2008³). Il differimento è finalizzato alla prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge finanziaria 2008 ([legge 244/2007](#)) per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo. Per la medesima finalità, nonché per quella di cui al comma 98, del citato articolo 2, della finanziaria 2008 (Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo e l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali) il comma in esame autorizza nuovi stanziamenti per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. L'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 (per la finalità di cui al citato comma 98) e 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (comma 99).

Il comma 8-ter incrementa ulteriormente le citate autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della finanziaria 2008, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette; l'incremento è pari, rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Il comma 8-quater contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter.

Articolo 4, comma 8-bis

(Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)

L'emendamento 4.34, proposto dalla Commissione, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la ratifica dei contratti di programma volti a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (articolo 12, commi 7-9, del decreto-legge [83/2012](#)⁴).

³ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

⁴ D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Articolo 4-bis

(Fonti rinnovabili in edilizia)

L'emendamento 4.0.2, proposto in sede referente, introduce un articolo aggiuntivo che dilaziona di un anno quattro termini recati dall'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Si tratta:

- del termine entro cui - per edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti - gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (non già del del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento), ma del solo 20 per cento (ora quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014) ovvero del solo 35 per cento (ora quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016);
- del termine entro cui - nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti - la formula di calcolo della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze) reca un coefficiente $K = 80 \text{ m}^2/\text{kW}$ (ora quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014) ovvero $K = 65 \text{ m}^2/\text{kW}$ (ora quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016).

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

In virtù del **comma 1**, si sposta la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996. La disposizione, secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, decorreva dal primo giorno dell'anno 2013. Gli identici **emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 (testo corretto), approvati nel corso dell'esame in sede referente**, fissando la proroga al primo luglio 2014, hanno ridotto di sei mesi la proposta originariamente avanzata dal Governo.

Ai sensi del **comma 2**, la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole riceve una dilazione, rispetto ai termini contenuti nel codice della strada, fino al 30 giugno 2014. Un'ulteriore proroga, questa volta di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) è poi disposta per la revisione obbligatoria

delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetust .

Articolo 6, comma 2 e comma 6-bis

(Proroga di termini in materia di istruzione, universit  e ricerca)

L'**articolo 6** proroga una serie di termini in materia di istruzione, universit  e ricerca.

Al **comma 2, l'emendamento 6.2 - approvato nel corso dell'esame in sede referente** - propone lo spostamento di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015, mentre il testo originario del decreto-legge prevede la data del 31 dicembre 2014) del termine entro cui le universit  devono adottare il sistema di contabilit  economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonch  i sistemi e le procedure di contabilit  analitica.

L'**emendamento 6.14, approvato nel corso dell'esame in sede referente, con l'introduzione del comma 6-bis** propone di prorogare di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento la validit  delle idoneit  a professore e ricercatore universitari (*ex lege* n. 210 del 1998).

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di salute)

L'**articolo 7** proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco (tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti).

L'**emendamento 7.2, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone una riformulazione; in base ad essa, il termine del 1° gennaio 2015 costituisce il termine ultimo per la decorrenza suddetta, la quale per  potrebbe iniziare anche in una data precedente.

L'**emendamento 7.8, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone, con l'inserimento di un **comma 1-bis**, il differimento dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 del termine per l'aggiornamento - da parte del Ministro della salute - del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Gli identici **emendamenti 7.18 (testo 2) e 7.19 (testo 2), approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono, anch'essi con l'inserimento di un **comma 1-bis**, il differimento dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2014 del termine di decorrenza che le regioni devono assicurare per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e degli stabilimenti termali, qualora non confermati da accreditamenti definitivi; la norma non concerne le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali, le quali

furono già interessate da una norma analoga di cessazione degli accreditamenti provvisori (in tale norma il termine di decorrenza era stabilito al 1° gennaio 2011). **Gli emendamenti in oggetto** prevedono altresì che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il suddetto termine del 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, nomini il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei medesimi provvedimenti.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Il **comma 1 dell'articolo 8** modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.

Il **comma 2** attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

Gli identici **emendamenti 8.18 e 8.19, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono di prorogare la possibilità di eventuali disposizioni - definite con decreto ministeriale - di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali - discipline regolamentari concernenti determinate categorie, non rientranti nell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali più comuni -. La proroga è proposta per il primo semestre del 2014 o fino al termine, se anteriore, di definizione dell'adeguamento delle suddette discipline regolamentari alla nuova normativa generale sui fondi di solidarietà bilaterali, di cui [all'art. 3, commi da 4 a 41, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

Gli identici **emendamenti 8.22 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.24 (testo 2) e 8.25 (testo 2), approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono la proroga per il 2014 della norma che amplia - attualmente per il solo anno 2013 - l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio; la norma transitoria in oggetto prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; resta fermo, per i committenti pubblici, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Si ricorda che l'istituto del lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura occasionale, ammesse a determinate condizioni. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato.

Articolo 9, comma 1

(Proroga attività di consulenza in materia di investimento)

Il **comma 1** dell'**articolo 9** proroga il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee "Mifid").

Con l'**emendamento 9.1 (testo 2)** si propone di fissare tale termine al 30 giugno 2014 (anticipando di sei mesi il termine del 31 dicembre 2014 previsto dal testo originario del decreto-legge).

Articolo 9, comma 6-bis

(Disposizioni concernenti le sigarette elettroniche)

Il **comma 6-bis** dell'**articolo 9** aggiunto con l'**emendamento 9.24** reca una serie di disposizioni concernenti i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (c.d. sigarette elettroniche).

Il primo periodo del comma 6-bis novella l'articolo 62-*quater* del testo unico delle accise, con il quale i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sono stati assoggettati ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La norma in esame propone in particolare di differire dal 31 ottobre 2013 al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - previsto ai sensi del citato articolo 62-*quater*, comma 4 - necessario per individuare: il contenuto e le modalità di presentazione delle previste autorizzazioni; le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti; le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri, di liquidazione e versamento dell'imposta⁵.

Il secondo periodo del comma 6-bis consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali.

Viene peraltro specificato (nel terzo periodo) come dalla disposizione non debbano derivare né aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁵ Si segnala che in attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 62-*quater* è stato già emanato il D.M. 16 novembre 2013 (*Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo*).

Il secondo e il terzo periodo citati paiono ricalcare il contenuto dell'articolo 2, comma 18, del decreto-legge n. 126 del 2013 non convertito in legge nel testo originario (A.S. 1149).

Articolo 9, comma 15-bis

(Appalti pubblici - Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

L'emendamento 9.72, proposto dalla Commissione, al primo periodo, differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014, l'operatività dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, disciplinata dall'articolo 6-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) in base al quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la predetta Banca dati, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La deliberazione n. 111, del 20 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le successive deliberazioni in data 8 maggio e 5 giugno 2013, nonché del 22 gennaio 2014, contengono le modalità di attuazione del citato articolo 6-bis, del Codice, prevedendo una sua graduale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. *Il sostanziale differimento di cui al comma in esame, potrebbe sanare i procedimenti amministrativi non conformi al dettato dell'articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2013.*

Il secondo periodo del comma introdotto dall'emendamento 9.72 salvaguarda le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta. *Il sostanziale differimento dell'obbligo di applicazione dell'articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, fino al 1° luglio 2014, potrebbe riguardare anche i procedimenti successivi alla data del 1° gennaio 2014 e, quindi, il secondo periodo potrebbe anche essere valutato come non necessario.*

Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese sono presenti nell'emendamento 4.6 (testo 2) proposto dalla Commissione, nonché nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 151/2013, in corso di conversione presso il Senato (atto n. 1515).

Articolo 9, comma 15-bis

(Proroga in materia di imposta di consumo sulle sigarette elettroniche)

Il comma 15-bis dell'articolo 9 aggiunto con l'emendamento 9.77 (testo 2) propone di differire dal 1° gennaio 2014 al 1° giugno 2014 il termine (introdotto dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76) a decorrere dal quale i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d.

sigarette elettroniche) vengono assoggettati ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento.

Ai maggiori recati dalla disposizione si provvede - nel limite massimo di 150 milioni di euro - fissando nella misura del 27 per cento l'ammontare dell'imposta sostitutiva da applicare:

- sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
- e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR

conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore.

Articolo 9, comma 15-bis *(Pagamenti elettronici)*

Il comma 15-bis dell'articolo 9 - aggiunto con l'emendamento 8.0.1 (testo 2) ed identico 9.67 (testo 2) - propone che a decorrere dal 1° giugno 2015 (e non più dal 1 gennaio 2014), i venditori di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (art. 15, comma 4, legge 221 del 2012). La finalità esplicita è quella di consentire alla platea di interessati di dotarsi di POS.

Articolo 10 *(Proroga di termini in materia ambientale)*

Il **comma 1** proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il **comma 2**, è volto a prorogare dal 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Il **comma 3** dell'articolo in esame proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

Il comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 10.20, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone la proroga di un anno, e cioè sino al 31 dicembre 2014, del termine, previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, che già proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle

norme del decreto-legge n. 59 del 2012, la disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia.

Il comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 10.100, approvato anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, propone una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione di tutto l'articolo in esame. E' stata conseguentemente soppressa, con il medesimo emendamento, la clausola analoga prevista nel testo originario in relazione alla sola previsione di cui al comma 2.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di turismo)

L'emendamento 11.2 (testo 2), approvato in sede referente, propone l'intera sostituzione dell'art. 11.

Il nuovo **comma 1** proroga - fino al 31 dicembre 2014 - il termine per adeguare alla normativa antincendio talune strutture ricettive turistico-alberghiere; in particolare quelle:

- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116; il **nuovo comma 2** prevede che un decreto del Ministro dell'interno aggiornerà questo decreto, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto;
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al [piano straordinario biennale](#) di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76; grazie all'emendamento si precisa che questo requisito dovrà ricorrere alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **nuovo comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>89</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>90</u>	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"
<u>91</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>92</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<u>93</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
<u>94</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
<u>95</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1232 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali"
<u>96</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<u>97</u>	Dossier	Misure sull'imprenditoria giovanile in agricoltura (AA.SS. nn. 287 e 751)
<u>98</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1254 "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".